

CAMERA DEI DEPUTATI N. 408

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CACCURI, SEMERARO e MONTERISI

Annunziata il 12 marzo 1949

Regolazione del servizio di riscossione delle imposte di consumo e tasse affini col sistema per conto

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi tempi, numerosi comuni, anziché procedere all'appalto del servizio delle imposte di consumo nei modi usuali previsti dal testo unico della finanza locale (a canone fisso o ad aggio), hanno preferito ricorrere al sistema per conto previsto unicamente nei riguardi dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo dall'articolo 2 decreto legge 28 dicembre 1938, n. 2418, ma non regolato da alcuna norma; sicché in pratica questo sistema ha dato luogo ad inconvenienti e perplessità, specie sulla natura della gestione, sui suoi scopi e sulle modalità relative al rimborso delle spese ed al compenso del gestore, ad onta che circolari ministeriali abbiano tentato di riordinare la materia.

La presente proposta di legge ha quindi lo scopo di regolarla con norme legislative, nell'interesse dei comuni, ad evitare specialmente che gli stessi vedano aumentati gli oneri di gestione dalla mancanza di disposizioni al riguardo, che ne chiariscano la portata e l'incidenza specifica.

Con l'articolo 1 della proposta si è chiarita la natura eccezionale di tale specie di appalto, applicabile, di regola, unicamente qualora le Amministrazioni comunali, per intervenuti mutamenti nella circoscrizione territoriale o per cattiva gestione precedente, non siano in grado di fissare con sufficiente approssima-

zione le condizioni dell'appalto (provento riscuotibile e spesa).

Data l'eccezionalità, se ne è fissata la durata massima ad un anno e si è richiesta la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Con gli articoli 2 e 3 si sono precisati gli obblighi dell'appaltatore aggravandone, in considerazione dello speciale scopo fiduciario della gestione, le responsabilità verso il comune, nei confronti delle altre forme di appalto.

Con l'articolo 4 si sono indicati gli elementi che le delibere comunali debbono contenere.

Con l'articolo 5, ad evitare che la gestione per conto possa diventare un vero e proprio appalto, e quindi, non rispondere agli scopi dell'istituto, si è vietato, ovviamente, che nella stessa possa essere prevista la garanzia di un minimo provento o l'applicazione di norme proprie degli appalti.

Con l'articolo 6 si sono indicate le norme di registrazione dei contratti relativi ad eliminare le perplessità oggi esistenti in materia.

Con l'articolo 7 si è disposto un termine perentorio entro il quale, pena la decadenza, tutte le gestioni per conto debbono uniformarsi alle norme dettate dalla presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ove circostanze particolari — specie in riferimento alla mancanza di dati precisi circa l'ammontare del provento delle riscossioni e delle spese — impediscano il ricorso ai normali sistemi di appalto, i comuni, previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, possono concedere ad appaltatori delle imposte di consumo iscritti all'Albo nazionale di cui alla legge 30 novembre 1939, n. 1886, la gestione del servizio di riscossione delle imposte di consumo e tasse affini col sistema per conto.

La concessione non può avere durata superiore ad un anno.

ART. 2.

Nella gestione per conto l'appaltatore è tenuto a versare al comune il provento delle riscossioni, dedotto l'ammontare delle spese effettivamente sostenute per il servizio.

Può, anche, essere convenuto un corrispettivo in misura non superiore al 2 per cento del provento netto versato.

Nessun altro compenso, corrispettivo o rimborso, sotto qualsiasi titolo, può essere corrisposto.

ART. 3.

L'appaltatore è tenuto:

a) a prestare cauzione nei modi di cui agli articoli 81, secondo comma del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 86, e 294 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, per un importo pari a tre mensilità di riscossioni prevedibili.

Qualora, nel corso della gestione, le effettive riscossioni risultino superiori del 50 per cento al previsto, la cauzione dovrà essere integrata nei modi e termini di cui all'articolo 297 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138;

b) ad effettuare i versamenti delle somme riscosse il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Mancando ad uno solo di tali versamenti può essere applicata in suo danno la sanzione di cui all'articolo 87 del testo unico della finanza locale;

c) a presentare il 21 di ogni mese il prospetto dimostrativo delle spese di ge-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stione, e cioè delle retribuzioni al personale e relativi contributi, e del costo degli stampati e degli uffici.

In mancanza di osservazioni da parte del comune, da comunicarsi entro il termine perentorio di 5 giorni, il rendiconto s'intende approvato e l'appaltatore è autorizzato ad effettuare i pagamenti, trattenendone l'ammontare dalle riscossioni, secondo le modalità convenute.

In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto o di inesatta riproduzione delle spese sostenute, può essere applicato, nei confronti dell'appaltatore, con la procedura stabilita dall'articolo 75 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, una pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 25.000 in relazione all'importanza della gestione e alla frequenza dell'infrazione.

ART. 4.

La delibera di concessione per conto deve contenere:

- a) l'enunciazione dei motivi che la giustificano;
- b) la durata della concessione;
- c) l'organico del personale sia comunale che privato da adibirsi alla gestione;
- d) le modalità per il rimborso delle spese e per i relativi controlli;
- e) il corrispettivo attribuito al gestore.

ART. 5.

Alla gestione per conto non sono applicabili né le disposizioni di cui all'articolo 86 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, relative alla garanzia di un minimo, né quelle di cui al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 904, relative al rimborso dei maggiori oneri.

ART. 6.

Il contratto di gestione per conto è soggetto a registrazione con le norme per gli appalti ad aggio.

ART. 7.

Le disposizioni della presente proposta di legge hanno immediata applicazione anche nei confronti di gestioni in corso ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1938, n. 2418, le quali debbono essere regolate in conformità della presente proposta entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, pena la decadenza.